

STATUTO

INDICE

TITOLO I – ASSOCIAZIONE REGIONALE

Capo I – Norme generali

Articolo 1 Costituzione e natura dell'Associazione

Articolo 2 Compiti dell'Associazione

Capo II – Organizzazione territoriale

Articolo 3 Organizzazione territoriale

Articolo 4 Associazioni provinciali e interprovinciali

Articolo 5 Delegazioni provinciali

Capo III – Organizzazione settoriale

Articolo 6 Organizzazione settoriale

Capi IV – Regole di adesione

Articolo 7 Adesione all'Associazione

Articolo 8 Obblighi e diritti degli associati

Capo V – Sede

Articolo 9 Sede

TITOLO II – ORGANI

Articolo 10 Organi dell'Associazione

Capo I – Congresso regionale

Articolo 11 Composizione

Articolo 12 Compiti

Articolo 13 Convocazione ordinaria, quorum e maggioranze

Articolo 14 Relazione politico – programmatica e ordine del giorno

Capo II – Consiglio regionale

Articolo 15 Composizione ed elezione

Articolo 16 Convocazioni

Articolo 17 Compiti

Capo III – Ufficio di Presidenza regionale

Articolo 18 Composizione

Articolo 19 Compiti

Capo IV – Presidente regionale

Articolo 20 Rappresentanza e compiti

Capo V – Revisore dei conti

Articolo 21 Nomina e compiti

TITOLO III – PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI

Articolo 22 Patrimonio sociale

Articolo 23 Entrate

Articolo 24 Esercizio finanziario

Articolo 25 Bilanci

TITOLO IV – SCIoglimento DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE

Articolo 26 Scioglimento

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 Modifiche statutarie richieste dalla Presidenza nazionale di A.G.C.I.

Articolo 28 Delegazioni provinciali esistenti

Articolo 29 Entrata in vigore

ALLEGATO DI CUI ALL’ARTICOLO 5

Atto di istituzione delle Delegazioni provinciali

STATUTO

TITOLO I – ASSOCIAZIONE REGIONALE

Articolo 1 – Costituzione e natura dell'Associazione

1. L'Associazione Regionale A.G.C.I. LOMBARDIA è l'articolazione territoriale regionale dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane – A.G.C.I. riconosciuta giuridicamente ai sensi del D.L.C.P.S. 14.12.1947, N° 1577.
2. Essa è costituita ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale dagli enti iscritti aventi sede nella Regione.
3. Fino al riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, essa ha natura di Associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice Civile.
4. L'ordinamento e l'amministrazione dell'Associazione Regionale A.G.C.I. Lombardia sono regolati dal presente Statuto.
5. L'Associazione Regionale A.G.C.I. Lombardia, nel rispetto dell'art. 11 dello Statuto nazionale, ha autonomia amministrativa decisionale, organizzativa, patrimoniale e giuridica, ha propria autonoma amministrazione e risponde con il suo patrimonio delle obbligazioni assunte.

Capo I – Norme generali

Articolo 2 – Compiti dell'Associazione

1. L'Associazione Regionale A.G.C.I. Lombardia, nell'ambito del territorio regionale, si propone di svolgere le funzioni previste dall'art. 9 dello Statuto dell'Associazione Nazionale, dalle deliberazioni degli Organi Direttivi Nazionali dell'A.G.C.I., dal presente Statuto ed ogni altra funzione derivante da leggi, regolamenti ed atti delle pubbliche istituzioni regionali.

2. In particolare si propone le seguenti finalità:

- a) promuovere lo sviluppo del movimento cooperativo in armonia con le moderne esigenze della cooperazione e con gli interessi generali dell'economia nazionale;
- b) diffondere e sviluppare la coscienza cooperativa promuovendo attività di formazione professionale, qualificazione e riqualificazione degli operatori cooperativi e dei giovani che aspirano a inserirsi in realtà aziendali cooperative;
- c) promuovere azioni volte all'adeguamento tecnologico delle strutture, alla qualificazione dei quadri e all'incremento della competitività delle aziende cooperative sul mercato;
- d) esercitare la rappresentanza, l'assistenza e la tutela degli enti e associazioni aderenti favorendone lo sviluppo anche attraverso il presidio dei flussi normativi e finanziari regionali e l'assolvimento degli scopi dell'AGCI nell'ambito della politica generale, delle deliberazioni e degli indirizzi degli Organi centrali; a tal fine organizza e gestisce anche con il concorso finanziario totale o parziale della Pubblica Amministrazione, corsi di istruzione, seminari e conferenze per la formazione e qualificazione tecnico - professionale;
- e) proporre agli Organi istituzionali regionali ed eventualmente nazionali e comunitari, le eventuali riforme e l'adeguamento della legislazione specifica o comunque di interesse della cooperazione;
- f) esercitare l'attività di indirizzo delle politiche ed il coordinamento degli enti aderenti operanti nel territorio regionale assistendoli nello svolgimento della loro attività, favorendo e promuovendo il loro inserimento nell'ambito dell'economia regionale, nazionale e comunitaria;
- g) assicurare ai sodalizi aderenti, con le modalità più idonee, i servizi necessari e lo svolgimento di ogni altra azione utile all'adeguamento delle strutture, alla qualificazione dei quadri e all'incremento della competitività delle aziende associate, anche mediante

l'istituzione, d'intesa con la Presidenza nazionale, di delegazioni o altra forma organizzativa in grado di garantire ogni concreta interlocuzione con le istituzioni locali;

h) intervenire nella stipulazione di patti di lavoro regionali con le organizzazioni sindacali competenti e assistere gli enti aderenti nella composizione di eventuali vertenze di lavoro;

i) intervenire, a richiesta degli interessati, per risolvere eventuali vertenze tra gli enti associati, dandone notizia all'A.G.C.I. Nazionale;

l) esercitare l'attività di informazione in favore degli enti associati, a mezzo stampa, o con ogni altro idoneo strumento, sia direttamente che tramite terzi;

m) promuovere lo sviluppo di rapporti di collaborazione economica, commerciale, finanziaria e legale tra gli enti cooperativi aderenti, le diverse organizzazioni cooperative italiane e quelle aderenti all'Alleanza Cooperativa Internazionale ACI;

n) coordinare l'attività degli enti associati anche promuovendo la costituzione di organismi settoriali ed intersettoriali che possono operare in Italia e all'estero;

o) esercitare nell'ambito delle direttive dell'Associazione l'attività revisionale sugli enti cooperativi aderenti ai sensi della normativa in materia vigente nel tempo;

p) designare propri rappresentanti negli Enti e nelle Istituzioni territoriali in cui essa debba essere rappresentata, sentita la Presidenza nazionale e, se del caso, i responsabili nazionali di settore;

q) esprimere parere sulle domande di adesione degli enti cooperativi;

r) svolgere qualsiasi altra attività utile alle cooperative aderenti e al movimento cooperativo in particolare promuovendo l'attività di assistenza legale, fiscale, economica ed aziendale in favore degli enti aderenti;

s) promuovere direttamente nei casi previsti dalla legge o attraverso proprie strutture operative, la costituzione e/o la partecipazione a società di capitali, anche finanziarie, a

consorzi nazionali per compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali e quanto altro necessario;

t) ottenere, per il conseguimento delle proprie finalità contributi e sussidi e accettare donazioni da pubbliche istituzioni e da enti pubblici o privati.

Capo II – Organizzazione territoriale

Articolo 3 – Organizzazione territoriale

1. L'Associazione regionale si organizza, in conformità ai compiti di cui all'art. 2 del presente Statuto, secondo le deliberazioni dei propri organi, sempre nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto Nazionale dell'A.G.C.I., dal suo regolamento e dalle deliberazioni degli Organi Nazionali dell'A.G.C.I.

2. Essa esercita la propria attività nell'ambito regionale anche attraverso Associazioni provinciali, Associazioni interprovinciali e Delegazioni provinciali che hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organismi regionali.

Articolo 4 – Associazioni provinciali e interprovinciali

1. Le Associazioni provinciali e le Associazioni interprovinciali possono essere costituite qualora ne ricorrano i presupposti e siano state deliberate ai sensi del 1° comma dell'art. 7 dello Statuto Nazionale.

2. Le Associazioni provinciali ed interprovinciali, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Nazionale A.G.C.I., quali organizzazioni di base, collaborano con l'Associazione regionale, per il collegamento con gli enti associati, per il versamento da parte di questi delle quote associative.

3. Le Associazioni provinciali ed interprovinciali sono rappresentate dai rispettivi Presidenti e, fino al riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile,

hanno natura di Associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

4. Le Associazioni provinciali ed interprovinciali hanno propria amministrazione con autonomia patrimoniale e rispondono con il loro patrimonio delle proprie obbligazioni.

5. L'ordinamento e l'amministrazione sono regolati dagli statuti o regolamenti deliberati dalle rispettive assemblee.

6. Tali disposizioni non possono essere contrarie alle norme del presente Statuto né a quelle dei regolamenti congressuali e generali dell'Associazione.

7. L'Associazione Regionale partecipa alle assemblee delle Associazioni provinciali e interprovinciali attraverso un proprio rappresentante ed ha diritto di esercitare il controllo sul funzionamento e sull'amministrazione delle Associazioni medesime.

8. Il Consiglio Regionale su iniziativa della Presidenza regionale può proporre agli organi nazionali, previa sospensione, lo scioglimento degli organi collegiali delle Associazioni Provinciali ed Interprovinciali, secondo le modalità previste dallo Statuto nazionale dell'A.G.C.I., quando:

- non svolgono la normale attività;
- vengano meno all'osservanza di norme statutarie, di deliberazioni congressuali, di indirizzi espressi dagli organi centrali dell'A.G.C.I.;
- rechino pregiudizio all'Associazione o al suo buon nome, con attività e comportamenti non consoni alle finalità che essa persegue.

Articolo 5 – Delegazioni provinciali

1. Le Delegazioni provinciali possono essere costituite qualora ne ricorrano i presupposti e siano state autorizzate dal Consiglio regionale, d'intesa con la Presidenza nazionale, ai sensi del punto e) dell'art. 9 dello Statuto nazionale.

2. Le Delegazioni provinciali quali organizzazioni di base, collaborano con l'Associazione regionale, per il collegamento con gli enti aderenti e per il versamento da parte di questi delle quote associative.
3. Le Delegazioni provinciali sono rappresentate dai rispettivi Delegati e hanno propria amministrazione con autonomia patrimoniale e rispondono con il loro patrimonio delle proprie obbligazioni.
4. L'ordinamento e l'amministrazione sono regolati dall'atto di istituzione della Delegazione che è allegato al presente Statuto quale parte integrante e sostanziale.

Capo III – Organizzazione settoriale

Articolo 6 – Organizzazione settoriale

1. Le Associazioni nazionali di settore, come definite dall'art. 15 dello Statuto nazionale, sono rappresentate, a livello regionale, dal Responsabile regionale di settore eletto come previsto nei successivi commi.
2. Di norma, in coincidenza con il Congresso regionale, le cooperative di ogni settore, riunite in assemblea, eleggono il proprio Responsabile regionale che, svolgendo la funzione di riferimento delle cooperative medesime, partecipa di diritto al Consiglio regionale, se non ne fa già parte e all'Organo nazionale di settore
3. Nel caso in cui un settore non annoveri un significativo numero di cooperative aderenti, il Consiglio regionale può nominare un incaricato che abbia il compito di sviluppare il settore in ambito regionale in modo da poter provvedere alla elezione del Responsabile regionale. Tale incaricato, in via provvisoria e con specifici compiti di raccordo politico – associativo, partecipa di diritto al Consiglio regionale, se non ne fa già parte, e all'Organo nazionale di settore.

4. Se, tra un congresso regionale e il successivo, la compagine sociale di settore dovesse subire significativi mutamenti oppure il Responsabile regionale cessi dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio regionale provvederà a convocare l'assemblea delle cooperative del rispettivo settore al fine di eleggere il nuovo Responsabile che rimarrà in carica fino al Congresso regionale successivo.

5. Il Responsabile regionale di settore, secondo gli indirizzi del Consiglio regionale, è responsabile della specifica politica settoriale, della elaborazione ed attuazione della linea programmatica, della promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo, dei rapporti con le altre centrali cooperative a livello settoriale, con le organizzazioni professionali, imprenditoriali e con le Istituzioni pubbliche.

Capo IV – Regole di adesione

Articolo 7 – Adesione all'Associazione

1. Aderiscono all'Associazione Regionale gli enti associati all'A.G.C.I. di cui all'articolo 3 dello Statuto nazionale, aventi sede nel territorio regionale, che accettino i principi, le disposizioni statutarie e gli indirizzi programmatici dell'Associazione.

2. La procedura di adesione è regolata da quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto Nazionale.

Articolo 8 – Obblighi e diritti degli associati

1. L'Ente iscritto all'A.G.C.I., oltre ad essere soggetto agli obblighi e ai diritti stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto nazionale, è tenuto in particolare:

- a) all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi nazionali e regionali dell'A.G.C.I.;
- b) al versamento all'A.G.C.I. della quota associativa e delle contribuzioni nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi Nazionali competenti;

- c) al versamento delle contribuzioni all'Associazione regionale nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 11, comma 5, dello Statuto Nazionale e deliberate dal Congresso regionale o dal Consiglio regionale nei casi previsti dal presente Statuto;
- d) all'invio dei bilanci annuali e delle relative relazioni e degli atti che illustrino la vita dell'ente associato;
- e) all'accettazione, secondo le norme in vigore, delle procedure e dei tempi fissati per le ispezioni ordinarie e per il pagamento del relativo contributo stabilito dai competenti Ministeri, con le modalità previste nel Regolamento amministrativo dall'A.G.C.I. Nazionale;
- f) a fronte dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, ad usufruire dell'assistenza e tutela nell'ambito di quanto indicato all'art. 2 del presente Statuto;
- g) a non aderire ad altre Associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle dell'AGCI; la contemporanea iscrizione ad altra od altre Associazioni della cooperazione giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, convertito in legge n. 302 del 1951, può essere autorizzata, a richiesta e previo parere dell'Associazione regionale, dalla Presidenza nazionale.
2. L'ente iscritto può recedere dall'Associazione osservando le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dello Statuto Nazionale.
3. La Presidenza regionale può proporre alla Presidenza nazionale l'esclusione dall'Associazione di cooperative ed enti che non ottemperino agli obblighi statutari ed alle deliberazioni degli organi competenti.
4. L'ente escluso può ricorrere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 dello Statuto Nazionale.

Capo V – Sede

Articolo 9 – Sede

1. L'Associazione regionale ha sede in Milano.
2. I cambiamenti di sede potranno essere deliberati dal Consiglio regionale.

TITOLO II - ORGANI

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione Regionale:
 - a) il Congresso regionale;
 - b) il Consiglio regionale;
 - c) l'Ufficio di Presidenza regionale;
 - d) il Presidente;
 - e) il Revisore dei conti.

CAPO I – Congresso regionale

Articolo 11 – Composizione

1. Il Congresso regionale, che si tiene ogni quattro anni, è composto dai Presidenti, o loro delegati, degli enti cooperativi aderenti ad A.G.C.I. aventi sede in Regione Lombardia, in regola con il versamento delle quote e contribuzioni previste dalle lettere b), c) ed e) dell'art. 8 del presente Statuto, in conformità di quanto previsto dallo Statuto nazionale dell'A.G.C.I. e dai relativi regolamenti deliberati dagli organi competenti.
2. Il Congresso è convocato dal Consiglio Regionale che ne fissa la data e il luogo e ne approva l'ordine del giorno.
3. Il Congresso regionale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione regionale.

Articolo 12 - Compiti

1. Sono compiti del Congresso:

- eleggere, nel proprio seno, l'Ufficio di Presidenza che presiede e dirige i lavori dell'assemblea congressuale, la Commissione per la verifica dei poteri ed altre commissioni che risultassero utili per lo svolgimento dei lavori congressuali.
- approvare la relazione politica e programmatica presentata dal Consiglio regionale;
- formulare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione regionale;
- eleggere il Consiglio regionale i cui componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;
- nominare il Revisore dei conti (organo monocratico) che resta in carico per quattro anni e che può essere incaricato per non più di due mandati consecutivi;
- eleggere, mediante specifiche assemblee di settore, il rispettivo Responsabile regionale di settore come previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
- deliberare sulle modificazioni dello Statuto: in tal caso è necessario siano presenti all'Assemblea Congressuale rappresentanti titolari di almeno tre quinti dei voti attribuiti agli enti associati ammessi all'Assemblea a norma del Regolamento Congressuale. Le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai rappresentanti presenti, purché in numero non inferiore ad un terzo dei voti attribuiti agli enti presenti o rappresentati all'atto dell'insediamento dell'Assemblea;
- determinare, su proposta del Consiglio regionale uscente, l'importo della quota associativa annuale di competenza regionale; il predetto importo ha validità triennale, salvo quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 18 del presente Statuto
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione regionale e la devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge. In tal caso occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei

voti attribuiti agli Enti associati ammessi alla relativa Assemblea secondo il regolamento congressuale.

Articolo 13 – Convocazione, quorum e maggioranze

1. Il Congresso regionale è convocato, ogni quattro anni, alla data e nella località scelte dal Consiglio Regionale, ferma la possibilità di convocazione straordinaria deliberata dal Consiglio Generale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti aventi diritto al voto.

2. L'assemblea congressuale è valida, in prima convocazione, se sono presenti i rappresentanti titolari della maggioranza dei voti attribuiti agli enti associati ammessi alla assemblea secondo il regolamento congressuale; in seconda convocazione, che può aver luogo nella stessa giornata della prima, è valida qualunque sia il numero dei rappresentanti degli enti associati presenti e dei voti loro attribuiti conformemente al regolamento congressuale, salvo che per deliberare in materia di modifiche dello Statuto o scioglimento dell'Associazione per le quali deve esservi una presenza qualificata secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

3. Appena regolarmente riunito, il Congresso elegge l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e le commissioni utili per l'ordinato svolgimento dei lavori come previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

4. Le deliberazioni sono prese sempre a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai rappresentanti presenti, salvo il disposto dell'art. 12 del presente Statuto in materia di modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14 – Relazione politico - programmatica e ordine del giorno

1. Ad ogni Congresso dovrà essere presentata, a cura del Consiglio regionale, una relazione politico - programmatica.

2. La relazione e l'ordine del giorno saranno inviati agli enti aderenti almeno trenta giorni prima della data del Congresso.
3. Non si potrà discutere e deliberare che su argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Gli associati potranno chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di altri argomenti comunicandoli alla Presidenza del Consiglio regionale almeno quindici giorni prima della data del Congresso. Il Consiglio regionale dell'A.G.C.I. delibererà in merito.

CAPO II – Consiglio regionale

Articolo 15 – Composizione ed elezione

1. L'elezione dei componenti il Consiglio regionale da parte del Congresso avviene, di regola, su presentazione di liste ed applicazione del criterio proporzionale in ragione dei voti dalle stesse liste conseguiti secondo le modalità del Regolamento congressuale.
2. Qualora in sede congressuale non vengano presentate liste distinte, l'assemblea procederà all'elezione dei componenti il Consiglio regionale mediante votazione di una lista unica.
3. Almeno il 60% dei componenti il Consiglio regionale deve essere costituito da dirigenti di enti cooperativi associati in regola con le contribuzioni regionali, nazionali e revisionali.
4. Il Consiglio regionale è composto:
 - a) da non più di nove componenti eletti dal Congresso regionale con le modalità di cui al primo comma del presente articolo;
 - b) dai Responsabili regionali di settore come previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
 - c) da personalità che, per competenza ed esperienza, possano dare un contributo allo sviluppo del movimento cooperativo.
5. I componenti di cui alla lettera c) hanno voto consultivo.

6. Il Consiglio regionale, non appena eletto dal Congresso regionale, provvederà a riunirsi per l'elezione del Presidente regionale e, su proposta di questi, alla determinazione del numero e alla elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza, fra i quali uno o più Vice Presidenti.

7. I membri del Consiglio regionale di cui alla lettera a) decadono nel momento in cui perdono il titolo per essere eletti ed in loro sostituzione il Consiglio Regionale nomina altri componenti.

Articolo 16 - Convocazioni

1. Il Consiglio regionale si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente regionale lo ritenga opportuno.

2. L'avviso di convocazione delle riunioni con l'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti del Consiglio regionale almeno 5 giorni prima anche a mezzo fax o posta elettronica.

3. Il Consiglio regionale è validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 15 del presente Statuto e delibera a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto presenti.

4. Il Presidente convoca il Consiglio regionale quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Il Revisore dei conti è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio regionale.

6. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da sottoporre ad approvazione nella successiva seduta.

7. I componenti del Consiglio regionale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se venissero a mancare per dimissioni, decadenza o altre ragioni i consiglieri eletti dal Congresso, alle loro sostituzioni provvede per cooptazione il Consiglio regionale.

8. I componenti del Consiglio regionale che siano assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, sono considerati decaduti dalla carica e il Consiglio regionale provvede alla sostituzione secondo quanto previsto dal precedente comma.

9. I componenti del Consiglio regionale rappresentanti di enti cooperativi aderenti che risultassero non in regola con le contribuzioni regionali, nazionali e revisionali oppure con le norme previste dagli Statuti nazionale e regionale, sono sospesi dalla carica e tali rimangono fino alla regolarizzazione contributiva o statutaria.

Articolo 17 - Compiti

1. I compiti del Consiglio regionale sono:

a) eleggere, al proprio interno, il Presidente regionale e, su sua proposta, eleggere i componenti dell'Ufficio di presidenza regionale; tra questi dovrà essere eletto il Vice Presidente regionale;

b) nominare i componenti del Consiglio regionale di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 15 del presente Statuto;

c) deliberare l'indennità di carica del Presidente regionale e di coloro che, nell'ambito delle attività dell'A.G.C.I. Lombardia vengano chiamati a rivestire incarichi particolari;

d) verificare l'attuazione delle direttive congressuali e ove necessario adattarle alle nuove realtà;

e) convocare il Congresso regionale fissandone l'ordine del giorno e stabilendone la data e la sede;

f) approvare i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari dell'Associazione regionale;

g) deliberare gli adeguamenti delle contribuzioni di competenza regionale di cui al precedente art. 12, che si rendessero necessari per sopravvenute circostanze;

- h) esprimere motivati pareri sull'adesione e l'esclusione degli enti cooperativi;
 - i) proporre alla Presidenza nazionale i provvedimenti da adottarsi nei confronti degli enti aderenti che non osservino le disposizioni statutarie nazionali e regionali;
 - l) nominare i rappresentanti dell'Associazione negli organismi in cui è chiamata a partecipare;
 - m) assumere i dipendenti e collaboratori e fissarne le mansioni ed i livelli retributivi;
 - n) deliberare sulle operazioni immobiliari utili al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - o) esaminare ed approvare le modifiche del presente statuto che si ritengono opportune o necessarie in dipendenza delle esperienze organizzative, politico – associative. Per la loro approvazione il Consiglio Regionale è validamente costituito con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti in prima convocazione e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda convocazione.
 - p) deliberare su proposta del Presidente regionale, la nomina, la revoca o la decadenza del Revisore dei conti nei casi di cui all'art. 22.
2. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente regionale, il Vice Presidente o, in sua assenza, il componente più anziano per età anagrafica, provvede a convocare il Consiglio regionale per le eventuali cooptazioni e per la elezione del Presidente regionale.
3. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti dell'Ufficio di Presidenza regionale, il Consiglio regionale nella sua prima seduta, provvederà, su proposta del Presidente regionale, alla elezione dei nuovi componenti.

CAPO III - Ufficio di Presidenza regionale

Articolo 18 – Composizione

1. L'Ufficio di Presidenza regionale è composto come previsto dal precedente art. 17, comma a).

2. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; il Presidente può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

3. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti dell'Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale provvede in merito, su proposta del Presidente regionale.

Articolo 19 - Compiti

1. I compiti dell'Ufficio di Presidenza regionale sono:

a) sovrintendere al funzionamento degli uffici regionali sia nella gestione dei servizi interni che delle politiche esterne e di rappresentanza;

b) compiere gli atti di amministrazione ordinaria e di gestione nonché di esecuzione ai deliberati del Consiglio Regionale;

c) dirigere la politica del personale

d) predisporre i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari dell'Associazione;

e) deliberare in caso di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio regionale con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni alla ratifica dello stesso.

2. L'Ufficio di Presidenza regionale è convocato dal Presidente regionale a mezzo di avviso inviato anche a mezzo telefonico, almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza regionale sono valide con la presenza di almeno due componenti.

4. L'Ufficio di Presidenza regionale delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

CAPO IV – Presidente regionale

Articolo 20 – Rappresentanza e compiti

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione, ha la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza regionale. Egli firma gli atti ufficiali dell'Associazione ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive

riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria in qualunque sede e grado di giurisdizione.

2. Il Presidente può delegare determinate funzioni, in via temporanea o permanente, ai componenti del Consiglio regionale o anche a persone non facenti parte dello stesso Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza regionale. In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

3. In caso di dimissioni, revoca o cessazione del Presidente, il Vice Presidente convoca entro 30 giorni il Consiglio regionale, per l'elezione del nuovo Presidente.

CAPO V – Revisore dei conti

Articolo 21 – Compiti

1. il Revisore dei conti è organo monocratico nominato dal Congresso; dura in carica quattro anni e, comunque, fino al successivo Congresso regionale.
2. Il Revisore dei conti non può svolgere più di due mandati consecutivi.
3. Spetta al Revisore vigilare sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, curando l'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti nonché delle deliberazioni del Congresso e degli organi dell'Associazione.
4. Il Revisore predispose la relazione al bilancio consuntivo.
5. Il Revisore svolge anche funzione probivirale per le questioni e le controversie non riservate alla competenza del Collegio dei Probiviri Nazionale.
6. Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca, il Consiglio Regionale provvede alla nomina di un nuovo Revisore.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E

BILANCI

Articolo 22 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e dei valori per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà all'Associazione;
- b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

2. Del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto in un apposito registro l'inventario da allegare al bilancio.

Articolo 23 - Entrate

1. Le entrate sono costituite:

- a) dall'ammontare delle quote associative regionali che gli enti associati devono corrispondere all'Associazione regionale in base alle deliberazioni degli Organi competenti;
- b) dai ristorni contributivi dell'Associazione nazionale;
- c) dagli interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- d) dalle somme incassate per atti di liberalità;
- e) dai contributi e sussidi erogati da Enti pubblici;
- f) da ogni altro cespite.

2. Le quote e i contributi di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 24 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Bilanci

1. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal Consiglio Regionale entro il 31 dicembre antecedente l'esercizio cui si riferisce, salvo deroghe autorizzate dallo stesso Consiglio regionale.
2. È fatto obbligo di redigere e approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere sottoposto dall'Ufficio di Presidenza regionale al Revisore entro il 30 Marzo successivo alla chiusura del relativo esercizio e presentato al Consiglio regionale entro il mese successivo.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV - SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE REGIONALE

Articolo 26 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione Regionale il Congresso nominerà almeno tre liquidatori determinandone i poteri.
2. Il patrimonio netto sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e/o al Fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, secondo le deliberazioni del Congresso.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 – Modifiche statutarie richieste dalla Presidenza nazionale di A.G.C.I.

1. Eventuali modifiche richieste dalla Presidenza nazionale di A.G.C.I. dovranno essere apportate dal Consiglio regionale.

Articolo 28 – Delegazioni provinciali esistenti

1. Le delegazioni provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto dovranno sottoscrivere l'atto previsto dal comma 4 dell'art. 5 entro 60 giorni.
2. La mancata sottoscrizione di quanto previsto al precedente comma, determinerà la cessazione della Delegazione.

Articolo 29 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore e di conseguenza le sue norme si applicano per lo svolgimento della sessione congressuale ordinaria nella quale viene approvato lo Statuto stesso.

ALLEGATO ALLO STATUTO AGCI LOMBARDIA

**ATTO DI ISTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
_____ NELL'AMBITO DELL' A.G.C.I. LOMBARDIA**

TRA

L'Associazione Regionale A.G.C.I. LOMBARDIA, con sede in Milano, Via Fara, 17, C.F.
_____, in persona del Presidente _____

E

la DELEGAZIONE PROVINCIALE DI A.G.C.I. con sede in _____,
Via _____,
in persona di _____

PREMESSO

- che l'Associazione regionale A.G.C.I. Lombardia è l'articolazione territoriale regionale della Associazione Generale Cooperative Italiane – A.G.C.I. con sede centrale in Roma, giuridicamente riconosciuta ai sensi del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577;
 - che l'A.G.C.I. è un'organizzazione senza fini di lucro, libera ed indipendente, che ha come fine istituzionale la rappresentanza, l'assistenza, la tutela e la vigilanza del movimento cooperativo nell'interesse generale della democrazia e dell'economia nazionale;
 - che tali funzioni vengono esercitate nella convinzione che la società cooperativa, promuovendo la gestione del capitale e del lavoro nelle stesse mani e garantendo la partecipazione e la uguaglianza degli associati, costituisce un valido strumento per il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e culturali della persona e di diffusione della coscienza civica;
 - che lo Statuto nazionale (punto e) dell'art. 9) consente la istituzione sul territorio di delegazioni A.G.C.I., che operino sotto la regia e la responsabilità delle Associazioni regionali competenti;
 - che l'art. 5 dello Statuto regionale prevede la possibilità di costituire Delegazioni provinciali;
 - che a tali delegazioni va attribuito il compito di assicurare la rappresentanza politico-sindacale sotto lo stretto controllo di A.G.C.I. Lombardia;
 - che la delegazione provinciale di _____ possiede i requisiti funzionali e strutturali per rappresentare nel proprio ambito territoriale l'A.G.C.I. Lombardia;
- tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) L'Associazione Regionale A.G.C.I. Lombardia istituisce la delegazione _____ nel territorio della provincia di _____ ai sensi e per gli effetti del punto e) dell'art. 9 dello Statuto nazionale di A.G.C.I. e dell'art. 5 dello Statuto regionale di A.G.C.I. Lombardia. A tal fine conferisce alla suddetta delegazione il compito di rappresentarla su base locale nei rapporti con le amministrazioni locali, gli organismi istituzionali, le cooperative iscritte che intendano farsi rappresentare dalla Delegazione stessa e le altre forme associative.
- 3) La delegazione ha il compito di perseguire in ambito locale, sotto la direzione e la responsabilità dell'A.G.C.I. Lombardia, le seguenti finalità:
 - a) promuovere lo sviluppo del movimento cooperativo in armonia con le moderne esigenze della cooperazione;
 - b) diffondere e sviluppare la coscienza cooperativa promuovendo e favorendo la formazione culturale, tecnica e professionale dei operatori;
 - c) assistere nell'ambito territoriale di propria competenza le cooperative aderenti nello svolgimento delle loro attività, favorendo e promuovendo il loro inserimento nell'ambito dell'economia locale;
 - d) svolgere qualsiasi altra attività utile alle cooperative associate ed intervenire, a richiesta delle stesse, per risolvere eventuali problematiche, dandone notizia all'A.G.C.I. Lombardia;
 - e) esercitare la rappresentanza e la tutela degli enti cooperativi iscritti nei rapporti con le istituzioni locali;
 - f) promuovere l'instaurazione di corretti ed efficienti rapporti con gli interlocutori istituzionali, amministrativi e rappresentanti le professioni, le forze politiche e sociali;
 - g) assicurare il coordinamento delle cooperative iscritte con l'A.G.C.I. Lombardia, raccogliendo dati ed informazioni sull'attività degli enti associati al fine di adeguare l'azione dell'A.G.C.I. Lombardia alle reali esigenze di questi ultimi.
- 4) La delegazione svolge il suo mandato sotto il controllo e la vigilanza dell'A.G.C.I. Lombardia, alle cui direttive dovrà attenersi. L'A.G.C.I. Lombardia garantisce tutta la collaborazione e l'apporto necessario, assicurando il proprio intervento nello svolgimento di quei compiti che dovessero richiedere il possesso di particolari mezzi, strutture o competenze,

in coerenza con le disponibilità finanziarie della stessa A.G.C.I. Lombardia e utilizzando, comunque, le strutture di servizio di A.G.C.I. Lombardia e/o nazionali.

5) La rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi rimane in capo al Presidente dell'A.G.C.I. Lombardia, cui unicamente spetta la firma sociale nel rispetto dello Statuto dell'A.G.C.I. Lombardia.

6) La delegazione assolve i compiti ad essa affidati presso la sede di Via _____, in _____, nonché presso eventuali sedi secondarie, ove è espressamente autorizzata ad esporre targa che riproduca il logo ed il nome dell'A.G.C.I.

7) La delegazione deve rapportarsi con i responsabili regionali delle Associazioni di settore al fine di concordare una opportuna politica di settore a livello territoriale; di tali rapporti dovrà essere dato conto nella relazione annuale.

8) La delegazione dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno all'AGCI Lombardia una relazione che contenga elementi in ordine all'attività svolta nell'anno precedente; tale relazione dovrà anche contenere il rendiconto economico – finanziario della delegazione medesima. La predetta relazione sarà sottoposta all'esame del Consiglio regionale in occasione della seduta di approvazione del rendiconto dell'Associazione regionale dell'esercizio finanziario precedente.

9) La delegazione assolve ai suoi compiti senza fine di lucro, al solo scopo di implementare lo sviluppo del movimento cooperativo in coerenza con le finalità perseguite dall'Associazione Generale delle Cooperative Italiane.

10) La delegazione si impegna al pieno rispetto delle disposizioni dello Statuto Nazionale A.G.C.I. e dello Statuto Regionale A.G.C.I. Lombardia, dei regolamenti nazionali e regionali, nonché delle indicazioni programmatiche impartite dall'A.G.C.I. Lombardia.

11) La delega conferita con il presente atto resta valida ed efficace sino a revoca, che potrà essere disposta con provvedimento del Presidente di A.G.C.I. Lombardia in qualsiasi momento, previo parere del Consiglio regionale a seguito del mancato rispetto delle norme statutarie regionali e nazionali nonché delle disposizioni contenute nel presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto in Milano il _____

A.G.C.I. LOMBARDIA

(Il Presidente)

(Il delegato)